

Edizione di mercoledì 22 luglio 2015

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Rebus cassette di sicurezza nella voluntary](#)

di **Nicola Fasano**

IVA

[Impianto installato in altro Paese UE con componenti acquistati in loco](#)

di **Marco Peirola**

PROFESSIONISTI

[Le responsabilità nel contratto di appalto](#)

di **Luigi Ferrajoli**

AGEVOLAZIONI

[Agevolazione art-bonus già fruibile](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

PATRIMONIO E TRUST

[Aliquote e franchigie applicabili all'atto di dotazione del trust](#)

di **Sergio Pellegrino**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Rebus cassette di sicurezza nella voluntary

di **Nicola Fasano**

Uno dei temi più delicati nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria è quello relativo alla regolarizzazione del **contante** detenuto, solitamente, dal contribuente in **cassette di sicurezza estere o italiane**, quale frutto di **evasione fiscale** nel corso di svariati anni.

Il problema, strettamente connesso con quello delle **giustificazioni dei prelievi**, non è di facile soluzione, anche in considerazione di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la recente **circolare 27/E/2015**.

Sul punto l'Amministrazione finanziaria precisa che il denaro contenuto in una cassetta di sicurezza che **non è stata mai aperta dopo il 31 dicembre 2009**, per un contribuente che non ha omesso la dichiarazione per il relativo anno d'imposta, **non rileva** ai fini della procedura di collaborazione volontaria **nazionale** (e ci mancherebbe altro, anche se questo per la verità sembra un caso di scuola).

Diversamente se detto denaro era già stato **detenuto in un Paese black list** in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, in un periodo d'imposta per il quale non è decaduta la potestà di contestazione delle suddette violazioni, questo dovrà essere indicato nella relazione accompagnatoria della procedura di collaborazione volontaria internazionale come **prova della dismissione totale o parziale dell'attività detenuta nel suddetto Paese black list**.

Secondo le Entrate la prova della disponibilità in Italia del denaro deve essere data attraverso il **versamento** dello stesso su di **un conto corrente appositamente aperto presso un intermediario finanziario**. Resta fermo, però, che deve essere provato, anche ricorrendo a **prove indirette**, il trasferimento del denaro dal Paese black list in Italia; si tratta, ad esempio, del caso dell'accesso ad una **cassetta di sicurezza in Italia nei giorni immediatamente successivi** a quelli del prelievo di contante dal conto estero.

Ora, dare la prova, anche solo "indiretta" del trasferimento di contante dall'estero all'Italia in

molti casi potrebbe essere

praticamente impossibile: si pensi al caso del contribuente che abbia preferito avere i **contanti prelevati in casa propria**, piuttosto che accumulare il cash di **distinti prelievi all'estero** presso la cassetta di sicurezza di casa propria e poi fare, magari anche a notevole distanza di tempo, un **trasferimento unico** nella cassetta della banca italiana.

In questi casi parrebbe più ragionevole sostenere che la cassetta di sicurezza italiana aperta alla presenza di un notaio che attesti oggi

l'effettiva esistenza delle somme (che poi sarà necessario versare su un apposito conto corrente) rappresenti una prova sufficiente per bloccare eventuali riprese a tassazione da parte dell'Ufficio, fermo restando, ovviamente, la possibilità per quest'ultimo di **attivare ulteriori controlli** in capo al contribuente.

Così ad esempio se un contribuente ha formato in anni non più accertabili un capitale estero pari a 300.000 euro prelevando 100.000 euro nel 2013 che ha depositato nella propria cassetta di sicurezza italiana, spendendo, per esigenze personali e familiari ordinarie, **parte di tale somma**, potrà essere più che plausibile che all'apertura della cassetta, certificata dal notaio, nel 2015

residuino 70.000 euro. Una prova indiretta dell'utilizzo di parte della somma prelevata per esigenze personali potrebbe anche fornirsi, ad esempio, dimostrando che i

prelievi dal conto corrente italiano nel corso del 2013 sono stati molto modesti (se non addirittura nulli). A tal fine, se opportuno (e sempre che i conti italiani ovviamente siano "in ordine") potrebbe valer la pena anche

confrontare le spese (presumibilmente più elevate) risultanti dai conti italiani negli anni in cui non sono stati fatti prelievi all'estero.

Insomma, se da un lato l'Ufficio non ha certo il dovere di prendere "per oro colato" (giusto per restare in tema di possibili contenuti della cassette di sicurezza...) quanto affermato dal contribuente, dovendo

vagliare la documentazione da questi esibita e le argomentazioni addotte, dall'altro non può addossare sullo stesso una

prova "diabolica" che non sarebbe in linea con lo spirito stesso della procedura di voluntary (basato per l'appunto sulla collaborazione). Il tanto pubblicizzato "nuovo rapporto Fisco-cittadini"

passa anche da qui.

Né va dimenticato che a

presidio della veridicità di quanto affermato dal contribuente, non a caso, il legislatore ha introdotto lo specifico reato per le dichiarazioni non veritiere o, peggio, false, rese dall'interessato nell'ambito della VD, punendolo con la pena **fino a sei anni di reclusione.**

IVA

Impianto installato in altro Paese UE con componenti acquistati in loco

di **Marco Peirola**

Le cessioni di beni con installazione e montaggio, con o senza collaudo, sono qualificate dall'art. 36 della Direttiva n. 2006/112/CE come operazioni territorialmente rilevanti nel **luogo dell'installazione o del montaggio a cura del fornitore o da terzi per suo conto**.

Se l'installazione o il montaggio avviene in altro Paese membro dell'Unione europea, l'art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993 prevede che l'operazione assuma **natura intracomunitaria**, sicché l'impresa italiana deve emettere fattura in **regime di non imponibilità**, peraltro anche quando la fornitura sia eseguita in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.1.3).

Confrontando la norma interna con quella comunitaria pare evidente che la prima non sia allineata alla seconda, che qualifica l'operazione, nella sua interezza, come territorialmente rilevante nel Paese UE in cui avviene l'installazione o il montaggio, escludendo pertanto che il fornitore possa applicare alla cessione il titolo di non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie, siccome rilevanti – come evidenziato dalla Corte di giustizia nella causa C-446/13 del 2 ottobre 2014 – nel **Paese di partenza dei beni**, anziché in quello del loro arrivo.

Nelle cessioni in esame accade con una certa frequenza che **singoli componenti dell'impianto o del macchinario realizzato in Italia** siano acquistati direttamente *in loco* per essere poi installati o montati dal fornitore non residente, al quale può essere affidato (eventualmente) l'incarico di eseguire l'installazione o il montaggio dell'intero impianto o macchinario per conto dell'impresa italiana. È il caso, per esempio, in cui l'ordine di acquisto da parte del cliente comunitario preveda anche la consegna di un impianto antincendio che, in ragione della diverse norme di sicurezza vigenti nel Paese membro in cui il medesimo deve essere installato, viene acquistato da un fornitore locale.

Nella situazione considerata, quest'ultimo **addebita all'impresa italiana l'IVA relativa ai componenti ceduti**, in quanto sussiste il presupposto territoriale di cui all'art. 31 della Direttiva n. 2006/112/CE, previsto per le cessioni di beni senza trasporto.

Il recupero dell'imposta con la **procedura di rimborso** di cui all'art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 presuppone che l'impresa italiana, nel periodo di riferimento dell'istanza (non inferiore a tre mesi e non superiore all'anno solare), non abbia effettuato operazioni attive in quel Paese diverse da quelle espressamente consentite, tra le quali figurano le **operazioni con**

***reverse charge* da parte del cessionario.**

Per il fornitore italiano, si pone pertanto il problema di stabilire se la rivendita dei componenti debba essere **autonomamente assoggettata ad imposta previa apertura di un numero di partita IVA**, nel qual caso il rimborso resterebbe automaticamente precluso.

In via generale, per i beni destinati ad essere installati o montati, i vari Paesi membri prevedono l'**applicazione del *reverse charge***. Di conseguenza, è possibile ritenere che il fornitore italiano, in sede di rivendita dei componenti acquistati *in loco*, non sia tenuto ad identificarsi ai fini IVA direttamente o per mezzo di un proprio rappresentante fiscale e che, quindi, il rimborso possa essere chiesto in base alla disciplina contemplata dal citato art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972.

Più in dettaglio, in merito al rapporto tra l'impresa italiana ed il suo cliente comunitario, per rispettare la previsione di non imponibilità richiamata dall'art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993, occorre **valorizzare distintamente**, in sede di fatturazione:

- il **corrispettivo dei componenti inviati dall'Italia** (comprensivo di installazione), soggetto al regime di non imponibilità, e
- il **corrispettivo dei componenti acquistati *in loco*** (comprensivo di installazione), escluso da IVA ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 siccome imponibile nel Paese UE in cui gli stessi vengono installati o montati.

In definitiva, l'imposta, sull'intero corrispettivo, è assolta dal cliente non residente, ma – attraverso la distinta valorizzazione dei componenti provenienti dall'Italia rispetto a quelli acquistati da fornitori locali – **si evita di incrementare illegittimamente il *plafond* disponibile** per l'impresa italiana.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva nei rapporti con l'estero ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

PROFESSIONISTI

Le responsabilità nel contratto di appalto

di **Luigi Ferrajoli**

L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, **il medesimo** debba ritenersi unico **responsabile dei danni** derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera.

Con la sentenza **n.20557/15** la Corte di Cassazione si è occupata di una vicenda in un cui un condomino aveva convenuto in giudizio il proprio Condominio, l'amministratore del medesimo personalmente, nonché le due società appaltatrice-committente al fine di ottenere il **risarcimento** per tutti i **danni** patiti nell'unità immobiliare di sua proprietà a causa della cattiva esecuzione delle opere di bonifica e di impermeabilizzazione del tetto del Condominio.

I convenuti si sono costituiti in giudizio e la **società esecutrice** dei lavori ha chiamato in causa la propria assicurazione in manleva.

Il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente la domanda **di risarcimento** danni condannando la sola **società esecutrice** delle opere al pagamento della somma di lire 504 milioni in favore di parte attrice e ha condannato altresì l'assicurazione **a manlevare** la medesima per lire 75 milioni.

In sede di gravame la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la **società esecutrice** dei lavori, il **Condominio** (con esclusione dell'appellante) e l'amministratore personalmente al pagamento della somma di euro 452.500 a titolo di **risarcimento danno** in favore di parte attrice nonché alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

Nello specifico, la Corte territoriale ha ritenuto di attribuire una responsabilità in capo al **Condominio** in concorso con la **società appaltatrice** relativamente alla scelta dell'impresa affidataria dei lavori (**c.d. culpa in eligendo**), nonché in capo **all'amministratore**, in qualità di direttore dei lavori, cui ha attribuito una responsabilità per aver omissso i necessari controlli (**c.d. culpa in vigilando**).

Il Condominio e l'amministratore personalmente, pertanto, hanno proposto ricorso in Cassazione avverso tale sentenza eccependo tra l'altro che la domanda di **risarcimento danni** per la **mancata vigilanza** nell'esecuzione dei lavori effettuati era stata formulata da parte attrice in primo grado ai sensi **dell'art. 2043 c.c.** e, pertanto, la domanda di risarcimento

fondata sulla *culpa in eligendo* sarebbe risultata nuova in quanto proposta esclusivamente nel secondo grado di giudizio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20557/2014, nel ritenere accoglibile l'eccezione formulata da parte ricorrente ha ritenuto opportuno precisare e ribadire alcuni **principi** in ordine alla **responsabilità** del committente, dell'amministratore e del direttore dei lavori.

Nello specifico la Suprema Corte, riprendendo un principio giurisprudenziale ormai consolidato, ha rilevato che, in tema di appalto, la **responsabilità** dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto è attribuita **all'appaltatore**, in forza dell'autonomia con cui svolge la propria attività nell'esecuzione dell'opera. La responsabilità del **committente** nei confronti dei terzi, secondo gli Ermellini, *"è configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in **esecuzione di un ordine** impartitogli dal **direttore dei lavori** o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete"*. (vedasi Cassazione sentenza n.7499/04 e n.7755/09), ovvero nel caso in cui sia configurabile in capo al committente una **culpa in eligendo**, per aver assegnato il lavoro ad un'impresa chiaramente incompetente e priva delle capacità tecniche necessarie (Cassazione sentenza n.15185/04).

La Suprema Corte ha precisata altresì che l'**amministratore** rappresenta il **Condominio**, poiché quest'ultimo è un ente di gestione **privo di personalità giuridica**. Ne consegue che il condomino che ritenga, come nel caso *de quo*, di aver subito un danno in conseguenza di un'omessa vigilanza da parte del Condominio nell'esecuzione di lavori sulle parti comuni, dovrà necessariamente agire nei confronti dell'ente. Il **direttore dei lavori**, secondo la Suprema Corte, assume la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, **vigilando** che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto.

Alla luce di quanto detto nel caso in oggetto non è stato riconosciuto alcun tipo di **responsabilità** al direttore dei lavori, all'amministratore, ovvero al committente che non possono rispondere della cattiva esecuzione dei lavori imputabile esclusivamente a libere iniziative **dell'appaltatore**.

Per approfondire le problematiche relative ai contratti d'impresa ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

AGEVOLAZIONI

Agevolazione art-bonus già fruibile

di **Alessandro Bonuzzi**

L'art.1 del D.L. n.83/2014, in vigore dal 29 luglio 2014, ha introdotto un regime fiscale agevolato, temporaneamente sostitutivo delle classiche agevolazioni, consistenti in analoghe detrazioni d'imposta o deducibilità dal reddito d'impresa, fruibile da chiunque in tre quote annuali di pari importo sotto forma di credito d'imposta con il fine di favorire le **erogazioni liberali a sostegno della cultura** (cd. Art-bonus). A riguardo il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (cd. Mibact) ha reso disponibile un apposito portale all'indirizzo internet artbonus.gov.it con una sezione dedicata alle FAQ.

La misura agevolativa si rivolge a **tutti i soggetti**, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano erogazioni liberali tese a favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità al fondamentale compito di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.

Per espressa disposizione normativa, l'agevolazione deve essere vista come **alternativa** rispetto alle detrazioni stabilite, per i soggetti Irpef, dalle lettere h) e i) del comma 1 dell'art.15 nonché alle deduzioni previste, per i soggetti Ires, dalle lettere f) e g) del comma 2 dell'art.100 del Tuir, le quali pertanto, durante il periodo di vigenza del beneficio in questione, devono ritenersi temporaneamente disapplicate.

Per usufruire del credito d'imposta devono essere presenti i seguenti presupposti:

- l'effettuazione di **erogazioni liberali in denaro**,
- che devono essere effettuate in uno dei **tre periodi d'imposta** successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 (2014, 2015, 2016),
- che devono essere tese a perseguire **specifici scopi**.

Con riferimento a quest'ultimo punto, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n.24/E/2014, ha avuto modo di precisare che, per fruire dell'agevolazione, le erogazioni devono "*perseguire i seguenti scopi*:"

- *interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;*
- *sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (i.e., come espressamente precisato negli atti parlamentari, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);*
- *realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle*

fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

... il credito d'imposta è altresì riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi", ove con quest'ultimi devono intendersi i soggetti a cui è stata affidata e contrattualizzata la gestione e/o la valorizzazione di un bene pubblico.

Il credito d'imposta spetta nella misura del **65 per cento** per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2014 e nel 2015 ovvero nella misura del **50 per cento** per quelle effettuate nel 2016, ipotizzando per le società la coincidenza del periodo d'imposta con l'anno solare; in ogni caso il beneficio è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo.

Alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività d'impresa commerciale, il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del **15 per cento del reddito imponibile** ed è fruibile nella **dichiarazione dei redditi**. In particolare, per questi soggetti, la prima quota annuale del credito d'imposta – nella misura di un terzo dell'importo maturato – può essere utilizzata, ai fini del versamento delle imposte sui redditi, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. Quindi, qualora l'erogazione liberale fosse stata effettuata nel corso del 2014, la prima quota del credito è fruibile nel modello Unico 2015 che deve essere presentato entro il prossimo 30 settembre. Laddove le imposte dovute siano incipienti, la quota annuale non utilizzata può essere comunque riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale.

Ai titolari di reddito d'impresa, così come individuati dall'art.55 Tuir, secondo cui *"sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali"* – sia in forma individuale che collettiva – il credito d'imposta spetta, invece, nel limite del **5 per mille dei ricavi** ed è **utilizzabile tramite compensazione orizzontale** da esercitare nel modello di pagamento F24. La compensazione in F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, può essere effettuata a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. Pertanto, con riferimento alle liberalità corrisposte nel corso del 2014, il credito poteva essere utilizzato già a partire dallo scorso 1 gennaio. In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte del beneficio fiscale nei predetti limiti, l'ammontare residuo può essere comunque utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi. Si precisa che il credito in esame:

- non soggiace ai limiti previsti dall'art. 1, comma 53, della legge n.244/2007 e, pertanto, può essere fruito annualmente anche per importi superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi;
- non soggiace al limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'art. 34 della legge n.388/2000, che si ricorda essere pari a 700.000 euro a decorrere dal 1 gennaio 2014;
- non soggiace al limite di cui all'art.31 del D.L. n.78/2010 che prevede il divieto di

compensazione orizzontale dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti di ammontare superiore a 1.500 euro.

Per consentire l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.116/E/2014, ha istituito il **codice tributo 6842**.

Si osserva come il credito *de quo* non rilevi né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini dell'Irap.

Sotto il profilo fiscale occorre, infine, evidenziare che l'erogazione liberale contabilizzata in conto economico non è deducibile dal reddito d'impresa e, pertanto, deve essere oggetto di una specifica variazione in aumento; diversamente, infatti, si originerebbero due benefici fiscali: le deducibilità dal reddito e il credito d'imposta.

PATRIMONIO E TRUST

Aliquote e franchigie applicabili all'atto di dotazione del trust

di **Sergio Pellegrino**

In questo contributo cerchiamo di capire come vengano individuate aliquote e franchigie per determinare l'imposta da liquidare quando vengono disposti beni in trust.

Nel [pezzo della scorsa settimana](#) abbiamo visto come, nella , nel momento in cui vengono fatti atti di dotazione dei beni in trust deve essere assolta l'

Soggetto passivo dell'imposta è il **trust**, ma **aliquote e franchigie** vengono determinate sulla base del rapporto esistente tra **disponente** e **beneficiari del fondo**.

Nel momento in cui nell'atto istitutivo viene stabilito che beneficiari siano, ad esempio, i **figli e il coniuge** del disponente, l'aliquota che si rende applicabile sarà quella del **4%**, mentre, sempre per fare un esempio, i **fratelli** del disponente determinerebbero un'imposizione del **6%**.

Per stabilire quale sia l'aliquota da applicare all'atto, i beneficiari non devono essere necessariamente nominativamente individuati, ma è sufficiente che venga definito il **rapporto di parentela**. Sconterebbe l'imposta al 4%, quindi, anche l'atto di dotazione effettuato a favore di un trust nel quale venissero individuati come beneficiari i figli del disponente, pur non essendo nato in quel momento ancora alcuno di essi.

Nella **circolare 3/E/2008**, l'Agenzia individua una serie di situazioni che determinano l'applicazione dell'imposta con l'**aliquota massima dell'8%**.

E' il caso, innanzitutto, del *trust* costituito nell'interesse di **soggetti che non sono legati al disponente da alcun vincolo di parentela**: se, ad esempio, beneficiario è il compagno o la compagna con il quale il disponente non ha contratto matrimonio, l'aliquota che si rende applicabile sarà l'8%.

La stessa imposizione sconterà il **trust di scopo**, istituito per realizzare un determinato fine, senza che possa essere individuato un beneficiario finale: è il caso del *trust* "benefico" (ad esempio, quello fatto per destinare fondi ad un ospedale) o di quello di garanzia (come quello istituito per tutelare i creditori). E' evidente come un'imposizione di questo tipo **penalizzi** in modo incomprensibile situazioni che dovrebbero invece essere apprezzate dall'ordinamento.

Se per determinare l'aliquota è sufficiente definire il rapporto di parentela, quando invece si

tratta di stabilire le **franchigie** applicabili i **beneficiari devono essere per forza di cose individuati**.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella **circolare 3/E/2008** ha avuto infatti modo di precisare che *"Qualora la disposizione segregativa sia generica, tale da non consentire l'individuazione del soggetto beneficiario, non è consentito usufruire delle franchigie, posto che queste rilevano con riferimento a ciascun beneficiario tenendo conto delle disposizioni precedentemente poste in essere in suo favore dallo stesso disponente"*.

La domanda che ci si deve porre è come debbano essere determinate le franchigie nel caso in cui la categoria di beneficiari del fondo sia **"aperta"**, ma nel contempo già **"popolata"**.

E' il caso, frequente, nel quale nell'atto istitutivo stabilisco, ad esempio, che beneficiari finali saranno i **figli del disponente che nasceranno entro il termine di durata del trust** (quindi la categoria è "aperta"), ma **al momento dell'atto di dotazione di figli ce ne già qualcuno** (dunque è già "popolata").

I figli già "presenti" si definiscono **beneficiari attuali**, accezione che individua coloro i quali sarebbero i **beneficiari finali del fondo se il trust terminasse in quel preciso istante**.

L'Agenzia non ha mai affrontato in un proprio documento di prassi la questione, ma, **attesa la scelta di "anticipare" l'imposizione al momento dell'atto di dotazione**, non vi può essere dubbio circa il fatto che la franchigia debba essere stabilita sulla base del **rapporto di parentela esistente fra disponente e beneficiari attuali del trust**.



hbspt.cta.load(393901, 'aaca3433-a53b-4a3e-b3aa-1388cf48901c', {});